SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1961

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione (CARAVALE)

di concerto col Ministro del tesoro
(DINI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(TREU)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea (MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

Norme in materia di riordino delle gestioni aeroportuali

ONOREVOLI SENATORI. – Il Governo, con il presente disegno di legge, intende procedere ad un riassetto organico del quadro normativo degli aeroporti italiani, a completamento di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i cui termini urgenti sono stati prorogati con il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251.

Gli aeroporti italiani necessitano di un ammodernamento sia gestionale che infrastrutturale in grado di renderli adeguati alle esigenze del trasporto aereo, in sintonia con le tendenze in atto nei paesi dell'Unione europea.

Con l'articolo 1, al comma 1, si prevede che il decreto interministeriale di affidamento delle gestioni, di cui all'articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993, si applichi anche alle società ed enti che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali, in considerazione dell'esigenza di una regolamentazione unitaria, tenendo altresì conto del fatto che tali aeroporti rappresentano quasi il 90 per cento del traffico aereo in Italia.

Ai commi 2 e 3 si abrogano tutte le norme previste in tali leggi speciali che pongono limiti alla partecipazione azionaria nelle società interessate e vincoli alla destinazione degli utili,nel rispetto di quanto previsto, in caso di dismissioni azionarie da parte dello Stato e degli Enti pubblici, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Al comma 4 si prevede la non applicabilità dell'articolo 694 del codice della navigazione, che prevede il limite di vent'anni per le concessioni di suolo aereonautico, all'affidamento delle gestioni aeroportuali in quanto tale affidamento non concerne esclusivamente una concessione di suolo. La durata della concessione potrà essere congrua rispetto all'entità degli investimenti infrastrutturali delle società di gestione con un limite massimo di quaranta anni.

All'articolo 2, relativo alla regolamentazione dei servizi di assistenza a terra, di cui al comma 12 dell'articolo 10 della citata legge n. 537 del 1993, si prevede che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissi i limiti e le condizioni per l'autorizzazione ai suddetti servizi, con particolare riguardo alla sicurezza aeroportuale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali negli aeroporti che potrebbero essere messi in discussione dall'entrata di nuovi soggetti nei sedimi aeroportuali, garantendo una graduale e serena transizione ad un nuovo e più adeguato regime.

All'articolo 3 si garantiscono i contributi dello Stato per gli aeroporti essenziali per assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo, nonchè temporanee forme di contribuzione ad aeroporti di rilevante interesse economico per le aree interessate, per garantire lo sviluppo e l'ammodernamento di tali sedimi aeroportuali. Si prevede altresì che, al fine di realizzare una razionalizzazione delle infrastrutture, il Ministro dei trasporti e della navigazione presenti al Parlamento una relazione sulle proposte di utilizzo in merito ad aeroporti ritenuti non essenziali e per cui non sia stato possibile l'affidamento in gestione a società private.

L'ultimo comma è relativo alle modalità di aggiornamento della tabella A della legge 23 dicembre 1980, n. 930,sui servizi dei vigili del fuoco negli aeroporti.

L'articolo 4 prevede la riorganizzazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, con riferimento alle esigenze locali.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 3 consente di erogare contributi alle società di gestione degli aeroporti sociali e di particolare interesse turistico con traffico passeggeri al di sotto di 500.000 passeggeri/anno.

Per attuare ciò viene introdotto il meccanismo della riassegnazione già previsto dalla legge 22 agosto 1985, n. 449, in base al quale, una volta acquisito al bilancio dello Stato l'introito relativo ai canoni per le concessioni aeroportuali previsto dall'articolo 7, primo comma, n. 1, della citata legge n. 449 del 1985, il Ministro dei trasporti e della navigazione determina la quota di contributo da erogare alle gestioni sopra citate, al fine di potenziare l'ampliamento delle infrastrutture e l'ammodernamento delle stesse.

L'ammontare dei canoni, calcolato sulla base dei criteri di cui ai risultati del gruppo di studio costituito dalle amministrazioni delle finanze e dei trasporti (passeggeri, merci e posta) è pari a 41 miliardi di lire (valore 1992).

Il proposito veggasi l'allegato n. 1.

ALLEGATO 1

CANONI ANNO 1992 RIFERITI A PASSEGGERI

AEROPORTI	L. x 1.000
ALBENGA	110
ALGHERO Fertilia	68.000
ANCONA Falconara	10.400
BARI Palese Macchie	250.000
BERGAMO Orio al Serio	36.000
BOLOGNA Borgo Panigale	1.220.000
BRINDISI Papola Casale	35.000
CAGLIARI Elmas	1.100.000
CATANIA Fontanarossa	2.000.000
CUNEO Levaldigi	243
FIRENZE Peretola	41.000
FOGGIA Gino Lisa	641
FORL!	2.000
GENOVA Sestri	410.000
LAMEZIA TERME	40.000
LAMPEDUSA	690
MILANO Linate	11.474.000
MILANO Malpensa	3.100.000
NAPOLI Capodichino	2.000.000
OLBIA Costa Smeralda	400.000
PALERMO Punta Raisi	1.750.000
PANTELLERIA	9.000
PARMA	1.400
PERUGIA S. Egidio	2.000
PESCARA	6.400
PISA San Giusto	475.000
REGGIO CALABRIA	25.000
RIMINI Miramare	10.000
ROMA Ciampino	156.000
ROMA Fiumicino	12.680.000
ROMA Urbe	190
TORINO Caselle	1.425.000
TRAPANI Birgi	9.500
TREVISO Sant Angelo	16.300
TRIESTE Ronchi dei Legionari	45.000
VENEZIA Tessera	1.750.000
VERONA Villafranca	400.000
•	40.000.000

40.900.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applicano anche alle società e agli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali.
- 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le
 norme che prescrivono la partecipazione
 maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale.
 Dalla medesima data cessa ogni obbligo di
 destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni
 vigenti.
- 3. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decretolegge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,n. 474.
- 4. Alle concessioni alle società di gestione aeroportuale di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993,n. 537, non si applica l'articolo 694 del codice della navigazione. In ogni caso tali concessioni non possono avere durata superiore a quaranta anni.

Art. 2.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, determina, con proprio decreto, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre

1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, i livelli occupazionali e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 può essere subordinato alla stipula di accordi collettivi aventi ad oggetto il mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore.

Art. 3.

1. Gli aeroporti ritenuti essenziali per la loro funzione di assicurare il collegamento aereo di linea, per i quali ricorrano gli estremi della fissazione di obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei alle rotte intracomunitarie, possono beneficiare di contributi per l'espletamento dei citati obblighi. Agli aeroporti con traffico inferiore a 500.000 unità di traffico annue, dove l'unità di traffico è equivalente ad un passeggero o ad un quintale di merce o ad un quintale di posta, ritenuti essenziali per la loro funzione di incentivare lo sviluppo di attività turistiche e commerciali aventi ricaduta economica sul territorio, potrà essere concesso, con specifico accordo di programma, in via transitoria per un periodo massimo di cinque anni, un contributo finalizzato alla realizzazione di progetti per l'ammodernamento e l'ampliamento delle infrastrutture. All'erogazione dei predetti contributi si provvede con una quota degli introiti relativi ai canoni per le concessioni aeroportuali di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, da stabilirsi con decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione. A tal fine la suddetta quota versata all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le altre strutture aeroportuali non giudicate essenziali e per le quali non sia stato possibile provvedere all'affidamento in gestione, il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione in merito ed eventuali proposte di utilizzo, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del settore. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente:

«La classificazione di cui alla tabella A è aggiornata ogni tre anni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione».

Art. 4.

1. Nell'ambito della ristrutturazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dovrà procedere alla riorganizzazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, anche con eventuale decentramento delle strutture con apposita convenzione con gli enti locali e fissando criteri d'integrazione del settore anche nei livelli formativi.